

NOTIZIARIO N. 43 - 26 NOVEMBRE 2021

AFFARI GENERALI

- ♦ «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»: testo del d.l. 21/9/2021 n. 127, coordinato con la legge di conversione 19/11/2021 n. 165. pag. 3

FORMAZIONE



FONDIRIGENTI – AVVISO 2/2021 –

AVVISO SETTORIALE PER LA RIPARTENZA DEI SETTORI “MADE IN”.

pag. 14

- ♦ Aggiornamento primo soccorso per aziende di gruppo ‘A’. pag. 22
- ♦ Aggiornamento primo soccorso per aziende di gruppo ‘B e C’. pag. 23
- ♦ Formazione preposti. pag. 24
- ♦ Aggiornamento R.L.S rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziende fino a 50 dipendenti). pag. 25
- ♦ Aggiornamento R.L.S rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziende con più di 50 dipendenti). pag. 26
- ♦ Scheda di iscrizione. pag. 27

SINDACALE E PREVIDENZIALE



DATORI DI LAVORO 1) DELLE INDUSTRIE TESSILI, CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO/PELLE E PELLICCIA, FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI; 2) DESTINATARI DELLE TUTELE DEL FIS/DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI; 3) CHE RICORRONO ALLA CIGD: PRIME ISTRUZIONI INPS SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI “COVID-19” DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021.

pag. 29

- ♦ Attività di riscossione svolta dall'INPS: non applicabile all'Istituto l'estensione (da 60 a 150 giorni) del termine di pagamento delle cartelle notificate dall'Agente della riscossione da settembre a dicembre 2021. pag. 37
- ♦ Obbligo, ai fini dell'accesso sui luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19: novità introdotte dalla legge (n. 165/2021) di conversione del d.l. n. 127/2021 e aggiornamento dei fac-simile per le aziende e della modulistica inerente la procedura di verifica. pag. 39
- ♦ Fac-simile per applicare la legge che consente, dal 21 novembre 2021, di consegnare al datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19 al fine di ottenere l'esonero, per la durata della sua validità, dai relativi controlli. pag. 53

«MISURE URGENTI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE L'ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI SCREENING»

TESTO DEL D.L. 21/9/2021 N. 127, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE

19/11/2021 N. 165

Sulla Gazzetta Ufficiale 20/11/2021 n. 277 è stato pubblicato il d.l. 21/9/2021 n. 127, vigente dal 22 settembre scorso e recante «**Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening** » (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34 e n. 35 del 2021), coordinato con la legge 19/11/2021 n. 165 che lo ha convertito con le modifiche efficaci dal 21 novembre 2021 e stampate, nel testo sotto riportato, con caratteri corsivi e tra i segni ((...)).

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127

Testo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 226 del 21 settembre 2021), coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 2), recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening». (21A06912)

(GU n.277 del 20-11-2021)

Vigente al: 20-11-2021

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2021 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1

Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater e' inserito il seguente:

«Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la **((Commissione nazionale per le societa' e la borsa))** e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attivita' lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai **((soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino))** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la **((verifica del rispetto))** delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che **((i controlli))** siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. **((I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4.))** Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, **((le province autonome))** e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. **((Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.))**

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui **((ai commi 1 e 2))** è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto legge 25 marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 **((e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.))**

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui **((al comma 1))** provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 2

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quinquies, come introdotto dall'articolo 1, e' inserito il seguente:

«Art.9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e **((militari nonche'))** i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attivita' lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. L'assenza dall'ufficio conseguente **((al mancato possesso))** o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 e' considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. **((Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti))** la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 **((del presente articolo))** agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed e' sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione e' trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai **((commi 1 e 6))** e, in quanto compatibili, quelle di cui ai **((commi 2 e 3))** si applicano anche al magistrato onorario **((e ai giudici popolari))**.

5. **((Il responsabile))** della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, **((e' tenuto))** a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al **((comma 5))** dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.».

Art. 3

Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, e' inserito il seguente:

«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività e' svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, **((anche in qualità di discenti))**, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai **((soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino))** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la **((verifica del rispetto))** delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. **((Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; e' onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni))**.

5. I datori di lavoro di cui **((al comma 1 definiscono))**, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che **((i controlli))** siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto

formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. **((Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validita', sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro)).**

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata **((di cui al primo periodo))** non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni **((lavorativi, rinnovabili fino al))** predetto termine del 31 dicembre 2021, **((senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso)).**

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai **((commi 1 e 2))** e' punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del **((2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500)).**

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.».

((Art. 3 bis

Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa

1. Dopo l'articolo 9-octies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' inserito il seguente:

«Art. 9-novies. - (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa) - 1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validita' della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non da' luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente

periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro e' consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro»)).

((Art. 3 ter

Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale

1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano, secondo l'ambito di appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies, comma 6, e all'articolo 9-septies, comma 6, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.))

((Art. 3 quater

Misure urgenti in materia di personale sanitario

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanita', al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilita' di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonche' di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.))

Art. 4

Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «fino al 30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalita' e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuita' del servizio di assistenza farmaceutica, puo'

disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

1-ter. L'applicazione del **((prezzo calmierato))** è assicurata anche **((da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale))** e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1.»

2. All'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 9-quater e 9-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

«9-quater. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi **((dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87))**, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure **((occorrenti per il contenimento))** e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente incrementate.

9-quinquies. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse di cui al comma 9-quater a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine **((del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall'applicazione del comma 9-quater))** secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. ».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater, e per 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del **((Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto))** legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

((Art. 4 bis

Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza

della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.))

Art. 5

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **((soppressa))**

b) al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente

«c-bis) avvenuta guarigione **((da COVID-19))** dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo»;

c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima somministrazione»;

d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARSCoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, e' rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui **((al comma 2, lettera c-bis))**, che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.:

Art. 6

Misure urgenti per lo sport

1. Le somme trasferite **((alla società Sport e Salute))** s.p.a per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'**((emergenza da COVID-19))**, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento **((al fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178))**.

Art. 7

((Servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19))

1. All'articolo 1, comma 621-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Identico. a) al primo periodo: 1) le parole « La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero della salute »; 2) dopo le parole « dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 », sono aggiunte le seguenti: « , quale servizio supplementare rispetto a quello di contact center reso in

potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilita', di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere »; b) al secondo periodo, le parole « 1 milione » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 8

Disposizioni per lo svolgimento di attivita' culturali, sportive, sociali e ricreative

1. Entro il 30 settembre 2021, il **((Comitato tecnico-scientifico))** di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attivita' culturali, sportive, sociali e ricreative.

((Art. 8 bis

Disposizioni per lo svolgimento delle attivita' teatrali in ambito didattico per gli studenti

1. Per lo svolgimento delle attivita' teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attivita' didattiche.))

Art. 9

Disposizioni di coordinamento

1. All'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: « 9-bis, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies ».

Art. 10

Disposizioni finanziarie

Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

((Art. 10 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.))

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**Fondirigenti – Avviso 2/2021 – AVVISO SETTORIALE PER LA
RIPARTENZA DEI SETTORI “MADE IN”**

AUOTOMOTIVE

MODA E ACCESSORI

LEGNO E ARREDO

TURISMO

Fino a 15.000 € per la formazione dei dirigenti delle aziende dei settori Made in

COSA FINANZIA	Piani formativi aziendali, per le aziende aderenti a FONDIRIGENTI, appartenenti agli ATECO in elenco (si veda allegato alla presente) finalizzati a sviluppare skill e dotazioni manageriali per sostenere la ripartenza dei settori più colpiti dalla pandemia; - rendere strutturali le pratiche di valutazione degli impatti attesi dalla formazione sulle performance e sull'organizzazione aziendale. L'Avviso prevede le seguenti Macro Aree di intervento: 1. Transizione 4.0 Interventi formativi finalizzati allo sviluppo di competenze specifiche per favorire la trasformazione digitale in azienda e/o implementare processi già in atto (Business intelligence, Big Data e Business Analytics, Data Science; IOT; Realtà aumentata; Manifattura additiva; Machine learning e machine collaboration; Digital lean; Digitalizzazione dei processi produttivi; Digital marketing e reti di vendita, cybersicurezza). 2. Sostenibilità Interventi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze manageriali relative alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle imprese aderenti (Economia circolare; Politiche ambientali in azienda; Innovazione del prodotto green; Comunicazione sociale e marketing etico; Certificazioni di prodotto e/o di processo; Finanza sostenibile; Indicatori e strategie ESG; Piani di simbiosi industriale). 3. Lavoro agile e competenze manageriali per gestire la nuova normalità Interventi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze manageriali relative ai modelli organizzativi e manageriali necessari a gestire la nuova normalità (Smart e Agile working; Politiche di welfare; Nuovi stili di management; Diversity management; Nuove modalità di controllo e monitoraggio delle prestazioni agili).
----------------------	---

	4. Finanza innovativa e accesso agli incentivi pubblici Interventi formativi focalizzati sulle leve finanziarie e gli incentivi pubblici a supporto della crescita e della competitività delle imprese (Conoscenza e accesso a fonti e strumenti di incentivazione e di agevolazione finanziaria a supporto degli investimenti per la trasformazione digitale; Pianificazione finanziaria; Strumenti di prevenzione della crisi d'impresa; Merger and Acquisition; Finanza innovativa (Fintech); Strumenti e opzioni di debito e di Equity; SACE, Simest e altri strumenti di incentivazione pubblica). 5. Riorganizzazione della supply chain Interventi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze manageriali per la riorganizzazione della supply chain, il miglioramento e l'efficientamento dei processi di approvvigionamento, la gestione dei rischi (Pianificazione delle attività di distribuzione; Gestione scorte, produzione e acquisto; Gestione delle relazioni collaborative con fornitori e clienti; Supply Chain Risk Management; Supply network design; Misurazione e controllo delle prestazioni dei Supply network).
CHI PUO' PARTECIPARE	Imprese aderenti a Fondirigenti, che abbiano in organico almeno 1 dirigente e che rientrino nella lista di codici ATECO allegata alla presente comunicazione. Possono altresì partecipare le aziende che, pur non rientrando nella suddetta classificazione ATECO, possono attestare l'appartenenza ad uno dei settori dell'Avviso in virtù di un fatturato minimo del 50% sul totale annuo, riferito a clienti operanti in uno dei suddetti settori. È sufficiente che il requisito di fatturato si sia verificato in una delle due annualità del 2019 o del 2020.
CRITERI PER PARTECIPARE	Iscrizione attiva su Fondirigenti Possesso delle credenziali di accesso area riservata Fondirigenti Avere in organico almeno 1 dirigente
DURATA DEL PIANO	6 mesi dall'approvazione di Fondirigenti
FINANZIAMENTO PREVISTO	Fino a 15.000 € - È possibile presentare un solo piano per azienda e su una unica tematica formativa
COSTI AMMISSIBILI	Costi legati all'erogazione della formazione (docenze, tutoraggio, aule, certificazione competenze, materiali didattici e di consumo, ecc.); Costi per attività preparatorie e di accompagnamento, attività non formative per la progettazione, coordinamento, gestione e rendicontazione del progetto.
	Regolamento UE 651/2014 (aiuti alla formazione)

REGIME DI AIUTI	o Regolamento UE 1407/2013 (de minimis).
CARATTERISTICHE DEI FORNITORI	Le docenze, all'interno di questi progetti, potranno essere affidate solo ed esclusivamente a: - Ente accreditato presso la regione Emilia Romagna (come SVILUPPO PMI srl) - Ente in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (settore EA 37) e successive edizioni - Università italiana/estera - Ente con sistema di gestione della qualità certificato a livello internazionale - Ente di cui all'art. 1 della legge 40/87 riconosciuto dal Ministero del Lavoro - Istituto Tecnico e Istituto tecnico Superiore – ITS che rilasciano titoli di istruzione secondaria - Professionista in possesso di certificazione - Professionista con partita IVA e con almeno 5 anni di esperienza in campo formativo.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	I progetti si possono presentare a partire dalle ore 12.00 del 6 dicembre 2021 fino alle ore 12.00 del 4 febbraio 2022.
PER INFORMAZIONI	Valentina Balzano vbalzano@sviluppopmi.com ; Monica Morelli mmorelli@sviluppopmi.com ; Tel . 0544-280280

ALLEGATO 2 - AVVISO 2/2021

CODICI ATECO DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE SUDDIVISI PER SETTORE

AUTOMOTIVE - Codice Ateco 2007 Descrizione

- 22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria
- 22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
- 29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli
- 29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- 29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
- 29.32.01 Fabbricazione di sedili per autoveicoli
- 29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
- 30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
- 45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
- 45.11.02 Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)
- 45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
- 45.19.02 Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)
- 45.31.01 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
- 45.31.02 Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli

MODA E ACCESSORI - Codice Ateco 2007 Descrizione

- 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili
- 13.20.00 Tessitura
- 13.30.00 Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività similari
- 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia
- 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
- 13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
- 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette

13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.99.10 Fabbricazione di ricami

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle

14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro

14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate

14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari

14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia

14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce

15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione

15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

15.20.10 Fabbricazione di calzature

15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature

16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili

20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca

32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni

32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche

32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni

32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche

74.10.10 Attività di design di moda

46.41.10 Commercio all'ingrosso di tessuti

46.41.20 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria

46.41.90 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili

46.42.10 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori

46.42.20 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia

46.42.30 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili

46.42.40 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori

74.10.10 Attività di design di moda e design industriale

LEGNO E ARREDO - Codice Ateco 2007 Descrizione

16.10.00 Taglio e piallatura del legno

16.21.00 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

16.22.00 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)

16.23.20 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia

16.24.00 Fabbricazione di imballaggi in legno

16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature

16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili

- 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
- 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
- 16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 16.29.40 Laboratori di cornici
- 31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
- 31.01.21 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
- 31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
- 31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina
- 31.03.00 Fabbricazione di materassi
- 31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico
- 31.09.20 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- 31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani
- 31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili
- 31.09.50 Finitura di mobili
- 31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
- 46.65.00 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
- 46.73.10 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale

TURISMO Codice Ateco 2007 Descrizione

- 55.10.00 Alberghi
- 55.20.10 Villaggi turistici
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
- 56.29.10 Mense
- 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
- 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
- 79.12.00 Attività dei tour operator

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere

91.02.00 Attività di musei

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca

93.12.00 Attività di club sportivi

93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.19.99 Altre attività sportive nca

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'A' (6 ORE)

OBIETTIVI

Il corso fornirà ai partecipanti l'aggiornamento teorico e pratico in materia di primo soccorso aziendale, così come previsto dal D.M. 388/03.

CONTENUTI

- Riconoscere un'emergenza sanitaria: scene dell'infortunio; accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato; nozioni elementari di anatomia; tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
- Attuare gli interventi di primo soccorso: sostenimento delle funzioni vitali; riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
- Acquisire capacità di intervento pratico: tecniche di comunicazione con il sistema di emergenze del S.S.N.

DOCENTI

Personale Medico

DURATA

6 ore

DATE

14 DICEMBRE 2021 (ore 10.30-12.30 e 13.30-17.30)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 110,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

C/O STUDIO CETUS SRL – Via Luigi Masotti, 16 – 48124 Fornace Zarattini

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'B e C' (4 ORE)

OBIETTIVI

Il corso fornirà ai partecipanti l'aggiornamento teorico e pratico in materia di primo soccorso aziendale, così come previsto dal D.M. 388/03.

CONTENUTI

- Riconoscere un'emergenza sanitaria: scene dell'infortunio; accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato; nozioni elementari di anatomia; tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
- Attuare gli interventi di primo soccorso: sostenimento delle funzioni vitali; riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
- Acquisire capacità di intervento pratico: tecniche di comunicazione con il sistema di emergenze del S.S.N.

DOCENTI

Personale Medico

DURATA

4 ore

DATE

14 Dicembre, 2021 (ore 13.30-17.30)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 70,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 85,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

C/O STUDIO CETUS SRL – Via Luigi Masotti, 16 – 48124 Fornace Zarattini

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

FORMAZIONE PREPOSTI

OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria a tutti coloro che in azienda ricoprono il ruolo di preposto così come previsto richiesto dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

CONTENUTI

Modulo 1. Aspetti generali

- ✓ Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
- ✓ Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
- ✓ Definizione e individuazione dei fattori di rischio
- ✓ Incidenti e infortuni mancati

Modulo 2. Aspetti specifici

- ✓ Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
- ✓ Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
- ✓ Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- ✓ Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

DOCENTI

Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DURATA

8 ore

DATE

10 Dicembre e 13 Dicembre 2021 (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA



sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

AGGIORNAMENTO R.L.S Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (Aziende fino a 50 dipendenti)

OBIETTIVI

Il corso consentirà di adempiere all'obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008.

CONTENUTI

Modulo 1: Le relazioni interpersonali in azienda: limiti ed opportunità

DURATA

4 ore

DATE

15 Dicembre 2021 (ore 9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 70,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna
€ 85,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

AGGIORNAMENTO R.L.S

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (Aziende con più di 50 dipendenti)

OBIETTIVI

Il corso consentirà di adempiere all'obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008.

CONTENUTI

Modulo 1: Le relazioni interpersonali in azienda: limiti ed opportunità

Modulo 2: Comunicare con colleghi "difficili": come e quando farlo

DURATA

8 ore

DATE

15 Dicembre 2021 (ore 9.00-13.00 , 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna

€ 144,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA



sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: sfacchini@sviluppopmi.com

Corso:

Ragione Sociale: P.IVA.....

Indirizzo Sede Legale.....

Indirizzo Sede Operativa.....

Prodotto/Servizio principale.....Codice ATECO.....

Tel.Fax.....

Amministrazione.....E-mail.....

Codice SDI per emissione fattura elettronica.....

Responsabile Personale/Risorse Umane.....E-mail.....

E-mail per invio materiali didattici.....

DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

2. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL

Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso BCC Ravennate, Forlivese e Imolese

(Codice IBAN: IT09K0854213104000000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Data.....Firma e timbro dell'azienda.....

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto _____(nome e cognome), in qualità di _____ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito www.sviluppopmi.com, dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

☐ presta il consenso

☐ nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato _____

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppopmi.com

DATORI DI LAVORO 1) DELLE INDUSTRIE TESSILI, CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO/PELLE E PELLICCIA, FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI; 2) DESTINATARI DELLE TUTELE DEL FIS/DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI; 3) CHE RICORRONO ALLA CIGD: PRIME ISTRUZIONI INPS SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI “COVID 19” DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021

Il decreto-legge 21/10/2021 n. 146 - recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*” e in vigore dal 22 ottobre scorso - contiene, tra l’altro, contenuti che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi alla pandemia da COVID-19 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2021); in attesa della pubblicazione della circolare con cui dettaglierà le innovazioni apportate da tale provvedimento, l’INPS, con il messaggio 18/11/2021 n. 4034, ha illustrato come segue gli indirizzi che attengono al nuovo periodo (ottobre-dicembre 2021) delle 13 settimane di trattamenti emergenziali richiedibili dai datori di lavoro interessati (operanti nei settori in oggetto) e fornito le prime istruzioni operative sotto riportate.

1. TRATTAMENTI DI ASSEGNO ORDINARIO (ASO) E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD) PER LA CAUSALE “COVID-19”

Il d.l. n. 146/2021, all’art. 11^(*), comma 1, introduce un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) richiedibile dai datori di lavoro costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra l’1 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

1.1 Datori di lavoro destinatari

La previsione di cui al comma 1 del suddetto art. 11, quindi, si rivolge ai datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, nonché a quelli che ricorrono alla CIGD (sostanzialmente, pertanto, a quelli operanti nei settori non industriali: es., terziario, turismo e artigianato, N.d.R.).

1.2 Condizioni di accesso alle misure

Per richiedere il nuovo periodo di ammortizzatori sociali previsto dal d.l. n. 146/2021, i datori di lavoro sopra indicati **devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti (utilizzabili dall’1 aprile al 31 dicembre 2021, N.d.R.)** introdotte dall’art. 8, comma 2, del d.l. 22/3/2021 n. 41^(**) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021), convertito, con modificazioni, dalla legge 21/5/2021 n. 69 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021). **L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso quello precedentemente autorizzato.**

Laddove, quindi, **non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane** di trattamenti disciplinate dal d.l. n. 41/2021, **non sarà possibile** per i datori di lavoro interessati **accedere al nuovo periodo di ammortizzatori emergenziali**.

Il comma 7 dell'art. 11 del d.l. n. 146/2021 stabilisce, inoltre, che ai datori di lavoro ricorrenti alle misure di sostegno in parola, resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale richiesto (ASO e CIGD):

- 1) **avviare le procedure di licenziamento collettivo** di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991; nel medesimo periodo restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto);
- 2) **recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** ex art. 3 della legge n. 604/1966; le procedure in corso ai sensi del successivo art. 7, ossia quelle che chi occupa più di 15 dipendenti deve attivare c/o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro quando intenda licenziare un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015, rimarranno sospese. (Non saranno vietati i licenziamenti disciplinari - per giusta causa o giustificato motivo soggettivo -, dei dirigenti, intimati per il superamento del periodo di comporto o per il non superamento del periodo di prova).

1.3 Durata e caratteristiche dei trattamenti di integrazione salariale

Come anticipato, i trattamenti in esame previsti dal d.l. n. 146/2021 possono essere richiesti, per una durata massima di 13 settimane, nel periodo ricompreso tra l'1 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Si precisa che, per le misure di sostegno al reddito (ASO/CIGD) introdotte dal d.l. n. 146/2021, **non è previsto alcun contributo addizionale** a carico dei datori di lavoro.

Si fa presente, altresì, che - fino al 31 dicembre 2021 - rimane parallelamente operante la disposizione di cui al richiamato art. 8, comma 2, del d.l. n. 41/2021; resta inteso che non possono essere autorizzati trattamenti di cui al citato art. 8 del d.l. n. 41/2021 per periodi sovrapposti, anche parzialmente, a quelli richiesti ai sensi del d.l. n. 146/2021.

1.4 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui all'art. 11 del d.l. n. 146/2021

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.l. n. 146/2021, i trattamenti di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga previsti dal medesimo comma nonché quelli disciplinati dal successivo comma 2 (cfr. il paragrafo 3), trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al **22 ottobre 2021** (data di entrata in vigore del d.l. n. 146/2021).

Riguardo a tale requisito soggettivo del lavoratore (data in cui il dipendente deve risultare in forza presso l'azienda richiedente la prestazione), si specifica che nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall'INPS in materia.

2. DOMANDE DI ASSEGNO ORDINARIO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

In merito all'assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS), si richiamano gli indirizzi contenuti nelle precedenti circolari pubblicate dall'INPS in materia.

Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (cfr. la circolare n. 88/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020).

2.1 Assegno ordinario per i Datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

Nel disciplinare il nuovo periodo di trattamenti, l'art. 11, comma 1, del d.l. n. 146/2021 richiama, tra l'altro, l'art. 21 del d.l. 17/3/2020 n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11 e n. 12 del 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 24/4/2020 n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020); di conseguenza, possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del d.l. n. 146/2021), hanno in corso un assegno di solidarietà (*l'assegno di solidarietà viene erogato dal FIS ai dipendenti di "datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo"*; art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015, N.d.R.).

La concessione dell'assegno ordinario - che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso - può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro.

2.2 Assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali e dei fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015

Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, si ribadiscono le indicazioni fornite dall'INPS nelle precedenti circolari pubblicate in materia.

Con riferimento ai settori dei servizi ambientali e delle attività professionali, stante l'ormai piena operatività dei rispettivi Fondi di solidarietà di nuova istituzione, le domande relative ai trattamenti emergenziali previsti dal d.l. n. 146/2021 dovranno essere inoltrate ai medesimi Fondi (cfr. i messaggi n. 3240/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2021 - e n. 3390/2021).

Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID-19, è erogato l'assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.

2.3 Trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)

Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, nel rinviare a quanto già illustrato nelle precedenti circolari in ordine ai datori di lavoro destinatari della disciplina e ai lavoratori ammessi alla misura, si precisa che il d.l. n. 146/2021 non ha modificato la disciplina di riferimento per ricorrervi.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

In ordine alle aziende plurilocalizzate, si ricorda che potranno inviare domanda come **“Deroga Plurilocalizzate”** esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, trasmetteranno invece domanda come **“Deroga INPS”** (non plurilocalizzate).

Riguardo ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga previsti dal d.l. n. 146/2021 e relativi ad aziende delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti causali:

- **“COVID 19 - DL 146/21 – Deroga Trento”**;
- **“COVID 19 - DL 146/21 – Deroga Bolzano”**.

2.4 Indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle domande

Per richiedere l'ulteriore periodo massimo di 13 settimane di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga, i datori di lavoro come individuati al precedente paragrafo n. 1.1, dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la **nuova causale**, denominata **“COVID 19 - DL 146/21”**.

Si precisa “che la procedura di trasmissione delle domande è già disponibile e che le stesse possono essere inviate, a prescindere dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al decreto-legge n. 41/2021 da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto. Il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.”

3. TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE CONNESSO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN FAVORE DEI DATORI DI LAVORO DELLE INDUSTRIE TESSILI, CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA, E FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

3.1 Premessa, quadro normativo e datori di lavoro destinatari

L'art. 11, comma 2, del d.l. n. 146/2021 ha introdotto un periodo di trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (**CIGO**), connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, esclusivamente in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle **industrie tessili**, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli

in pelle e simili (cfr. il paragrafo 6.2 della circolare n. 125/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 31/2021) per sospensioni o riduzioni dell'attività produttiva nel periodo collocato **tra l'1 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021**, per una durata massima di **9 settimane**.

3.2 Condizioni di accesso alla misura

Anche per i datori di lavoro di cui al paragrafo 3.1 che chiedono le (massimo) 9 settimane introdotte dal d.l. n. 146/2021, per effetto del rinvio dell'art. 11, comma 7, anche al comma 2 del medesimo articolo, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale richiesto, resta precluso:

- 1) **avviare le procedure di licenziamento collettivo** di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991; nel medesimo periodo rimangono altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto);
- 2) **recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966; le procedure in corso di cui al successivo art. 7, ossia quelle che chi occupa più di 15 dipendenti deve attivare c/o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro quando intenda licenziare un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015, rimarranno sospese. (Non saranno vietati i licenziamenti disciplinari - per giusta causa o giustificato motivo soggettivo -, dei dirigenti, intimati per il superamento del periodo di comporta o per il non superamento del periodo di prova).

Per i trattamenti di integrazione salariale in argomento **non è dovuto alcun contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro richiedenti**.

3.3 Trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'art. 20 del d.l. n. 18/2020

Ai fini dell'accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale, il citato art. 11, comma 2, richiama, altresì, l'art. 20 del d.l. n. 18/2020.

Di conseguenza, anche le imprese - appartenenti ai settori sopra indicati - che alla data del 22 ottobre 2021 (giorno di entrata in vigore del d.l. n. 146/2021) avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO) per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dall'1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che anche per i trattamenti di integrazione salariale in argomento non è dovuto alcun contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro richiedenti.

3.4 Indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle domande

Per richiedere l'ulteriore periodo massimo di 9 settimane di integrazione salariale di cui al comma 2

dell'art. 11, i datori di lavoro dei settori sopra richiamati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata **“COVID 19 - DL 146/21”**.

Per la prestazione di cassa integrazione guadagni ordinaria, previa sospensione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale **“COVID 19 - DL 146/21 – sospensione CIGS”**.

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO E TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE E DEI MODELLI SR41 - UNIEMENS-CIG

Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale previsti dall'art. 11, commi 1 e 2, del d.l. n. 146/2021, il comma 4 del medesimo art. 11 conferma la disciplina a regime: tale termine, pertanto, è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Anche con riferimento ai termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti, viene confermato che, in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, *“il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.”*

(*) Art. 11 del d.l. n. 146/2021

Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. I datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun

contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato. Le nove settimane di cui al comma 2 sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, decorso il periodo autorizzato.

4. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021, sono rideterminate in 844 milioni di euro a valere sulle quali è garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 e le risorse dell'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rideterminate in 700 milioni di euro. I Fondi erogano l'assegno ordinario nel limite delle risorse indicate al secondo periodo.

7. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

8. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 7 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Omissis

() Art. 8, comma 2, del d.l. n. 41/2021**

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

**ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE SVOLTA DALL'INPS
NON APPLICABILE ALL'ISTITUTO L'ESTENSIONE (DA 60 A 150 GIORNI) DEL TERMINE DI
PAGAMENTO DELLE CARTELLE NOTIFICATE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DA
SETTEMBRE A DICEMBRE 2021**

L'art. 2 del decreto-legge 21/10/2021 n. 146 (in vigore dal 22 ottobre scorso) prevede: “Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2021).

Per le cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione dall'1 settembre al 31 dicembre 2021, pertanto, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento, senza l'applicazione di ulteriori somme aggiuntive. Prima di tale termine, l'Agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

In merito alla portata della citata previsione normativa l'INPS, con il messaggio 24/11/2021 n. 4131, acquisito il parere del ministero dell'Economia e delle Finanze e del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha evidenziato che:

- **l'attività di riscossione delle somme a qualunque titolo dovutegli, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78/2010^(*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, si colloca al di fuori della portata dell'art. 2 del d.l. 21/10/2021 n. 146;**
- la disposizione di cui all'art. 2 del d.l. n. 146/2021 è riferita, infatti, alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall'Agente della riscossione, non anche a quella dell'Istituto;
- **per gli avvisi di addebito delle somme dovutegli, pertanto, resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica per il pagamento di quanto richiesto.**

**(*) Art. 30 del d.l. n. 78/2010
Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come

trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.

3. *COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.*

4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.

7. *COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.*

8. *COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.*

9. *COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.*

10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.

11. *COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.*

12. *COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.*

13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.

15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.

**OBBLIGO, AI FINI DELL'ACCESSO SUI LUOGHI DI LAVORO, DI POSSEDERE E DI ESIBIRE,
SU RICHIESTA, LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE (N. 165/2021) DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 127/2021
E AGGIORNAMENTO DEI FAC-SIMILE PER LE AZIENDE E DELLA MODULISTICA INERENTE
LA PROCEDURA DI VERIFICA**

Come anticipato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 42/2021, la legge 19/11/2021 n. 165 (di conversione del d.l. 21/9/2021 n. 127 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34 e n. 35), in vigore dal 21 novembre scorso e il cui testo è pubblicato in altra parte di questo notiziario, ha apportato significative modifiche alla disciplina (efficace dal 22 settembre scorso e) prevista dal d.l. n. 52/2021 sull'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso sui luoghi di lavoro (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36, n. 37, n. 38, n. 40 del 2021).

In particolare, in base ai contenuti:

- a) dell'art. 9-septies del d.l. n. 52/2021 ^(*), vigenti dal 21 novembre 2021 a seguito di quanto ivi introdotto dalla legge n. 165/2021:
- per i lavoratori in somministrazione, la verifica del possesso del green pass competerà solo all'utilizzatore; l'agenzia di somministrazione sarà invece tenuta a informare i lavoratori circa l'obbligo di possederlo e, a richiesta, di esibirlo;
 - al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche sul possesso del green pass, i lavoratori potranno "richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19"; quelli che la consegneranno saranno esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro per tutta la durata della sua validità;
 - è stata puntualizzata ed estesa la possibilità di sostituire, con contratto a tempo determinato, i lavoratori sprovvisti di green pass nelle **imprese che occupano meno di 15 dipendenti**. Infatti: **(a) i 10 giorni durante i quali il datore di lavoro può sostituire, trascorsi 5 giorni di assenza, il dipendente che ne è privo, sono lavorativi (e non di calendario); (b) la sostituzione è rinnovabile più volte (non più "per una sola volta") fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore assente;**
- b) dell'art. 9-novies del d.l. n. 52/2021 ^(**), inserito (e vigente) dal 21 novembre 2021 dalla legge n. 165/2021, **"la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa"** non darà luogo, nei confronti del lavoratore, né alla sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, né ai provvedimenti disciplinari stabiliti dalla contrattazione collettiva; in tale ipotesi, inoltre, **la sua permanenza sul luogo di lavoro sarà consentita fino al termine del turno/della giornata lavorativa.**

Alla luce delle menzionate novità, gli Uffici Ambiente/Sicurezza e Sindacale di Confimi Industria hanno aggiornato gli acclusi fac-simile - i precedenti sono stati infatti pubblicati su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36 e n. 37 del 2021 - riguardanti:

- 1) l'informativa per i lavoratori;
- 2) la designazione formale dell'incaricato all'accertamento delle violazioni dell'obbligo;
- 3) la segnalazione alla Prefettura dell'accertamento della mancanza della certificazione verde in occasione di un controllo;

4) la procedura di verifica della Certificazione Verde COVID-19.

(*) **Art. 9-septies del d.l. n. 52/2021 (come modificato, dal 21/11/2021, dalla legge n. 165/2021)**

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, **anche in qualità di discenti**, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai **soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la **verifica del rispetto** delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. **Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.**

5. I datori di lavoro di cui **al comma 1 definiscono**, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che **i controlli** siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. **Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.**

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata **di cui al primo periodo** non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni **lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.**

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai **commi 1 e 2** è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 **è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.**

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

() Art. 9-novies del d.l. n. 52/2021 (inserito, dal 21/11/2021, dalla legge n. 165/2021)**

Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa.

1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Su carta intestata aziendale

OBBLIGO CERTIFICAZIONE VERDE COVID19 (GREEN PASS) IN AZIENDA: INFORMATIVA PER I LAVORATORI

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 127/2021, **conv. In Legge 165 del 19/11/2021**, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di **possedere** e di **esibire** su richiesta la certificazione verde Covid-19 (green pass) o del certificato medico in caso di esenzione.

L'obbligo del possesso del green pass è previsto per:

- i lavoratori dipendenti (tutte le categorie, compresi i collaboratori familiari, colf, badanti e baby sitter);
- chiunque altro presti attività lavorativa a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni;
- i soggetti che svolgono attività di formazione, **anche in qualità di discenti**;
- i soggetti che svolgono attività di volontariato.

Il possesso del Green Pass diventa un requisito SOGGETTIVO OBBLIGATORIO per lo svolgimento dell'attività lavorativa senza il quale la prestazione non potrà essere resa.

Dal 15 ottobre 2021 pertanto qualora Lei prima dell'ingresso nei locali della **Nome Azienda** ci comunichi di non essere in possesso della certificazione verde **Lei verrà considerato assente ingiustificato**, fino alla presentazione del Green Pass e comunque entro il 31/12/2021, senza retribuzione (o altro compenso/emolumento) e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Qualora invece Lei, senza avvisare l'azienda, fatto accesso agli spazi della **Nome Azienda**, se a seguito dei controlli effettuati dal datore di lavoro o dal/dagli incaricati dei controlli dovesse essere privo di green pass o la stessa certificazione dovesse risultare non valida **sarà considerato assente ingiustificato con eventuali conseguenze anche disciplinari ed inoltre Le potrà essere comminata dal prefetto una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.**

La scadenza della validità della Sua certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non darà luogo alle sanzioni previste, e Le sarà consentita la permanenza sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il proprio turno di lavoro.

Come previsto dalla normativa, tramite gli incaricati, effettueremo, anche quotidianamente, il controllo circa il possesso della certificazione verde.

Lei potrà richiedere di consegnare a **Nome Azienda** copia della propria certificazione verde COVID-19, esonerandola così dai controlli da parte degli incaricati, fino alla data della scadenza di detta certificazione verde.

Il Green Pass sarà obbligatorio anche per l'accesso presso i nostri clienti/fornitori pertanto, al fine di non compromettere la Sua attività lavorativa Le raccomandiamo di munirsi della certificazione verde anche per le eventuali visite esterne.

L'obbligo di possesso del Green Pass NON si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata da autorità sanitaria competente. La invitiamo pertanto in questo caso ad esibire copia di tale esenzione.

Le confermiamo inoltre che:

- non verrà autorizzato il lavoro in smart working a causa della mancanza del Green Pass, né l'utilizzo di ferie o permessi retribuiti;
- la scrivente non sosterrà alcun costo per coloro che intendano eseguire il tampone valido per il rilascio del Green Pass.

Cordiali saluti.

Il datore di lavoro

Data e firma per ricevuta

Su carta intestata aziendale

Il sottoscritto _____ C.F. _____ nato a _____
il _____ in qualità di datore di lavoro/legale rappresentante
della _____ P.IVA _____ con sede legale in via _____
_____, cap. _____ comune di _____
Provincia _____

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021, conv. in Legge 165 del 19/11/2021, a far data dal 15 ottobre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 (green pass);
- che **(nome azienda)** _____ è tenuta a verificare le predette certificazioni;
- che Lei è stata individuata quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche;
- che l'incarico deve essere conferito con un atto formale;

INCARICA

il/la sig./sig.ra _____ nato/a _____ il _____
_____ residente in via _____
CAP _____ Città _____ Codice Fiscale _____
_____ Documento di identità n. _____ rilasciato da _____
_____ il _____

ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 127/2021.

In considerazione della presente l'incaricato dovrà:

- procedere alla verifica del possesso della Certificazione Verde da parte dei lavoratori e di tutti i soggetti esterni che per motivi di lavoro e di formazione in ingresso ai luoghi di lavoro di **(nome azienda)** _____ esclusivamente mediante l'applicazione "VerificaC19" scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea, sia in fase di ingresso che nel corso della giornata a campione;
- procedere alla verifica del possesso del certificato medico dei lavoratori e di tutti i soggetti esterni esentati dall'obbligo di possesso della Certificazione Verde;
- accertarsi dell'identità del lavoratore o del soggetto esterno, eventualmente richiedendo l'esibizione di documento di identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dall'App;
- comunicare al datore di lavoro gli esiti negativi della verifica ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di legge;
- nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il datore di lavoro per le ulteriori incombenze.

L'incaricato si impegna inoltre a non registrare né conservare alcun dato trattato in sede di verifica del Green Pass. Non è consentito all'incaricato diffondere o comunicare a terzi i dati personali, né fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici.

Cordiali saluti.

Il datore di lavoro

Data e firma per ricevuta

Su carta intestata aziendale

Spett.le
Prefettura di.....

Luogo, data

Oggetto: segnalazione ai sensi dell'art. 3, co. 10, del Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021, **conv. in Legge 165 del 19/11/2021.**

Il sottoscritto _____ C.F. _____ nato a _____
il _____ in qualità di datore di lavoro/legale rappresentante
della _____ P.IVA _____ con sede legale in via _____
_____, cap. _____ comune di _____
Provincia _____

SEGNALA CHE

in data _____ il/la sig./sig.ra _____ nato/a _____
il _____ residente in via _____
CAP _____ Città _____ Codice Fiscale _____

durante la giornata lavorativa, all'interno del luogo di lavoro, alla richiesta di esibire la certificazione verde o di esenzione, ne è risultato/a privo/a.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Il datore di lavoro

<i>Logo azienda</i>	Procedura Verifica Green Pass	Data 1^ emissione:	
		Data revisione:	
		N. Revisione:	

Procedura Verifica Certificazione Verde (Green Pass)

Ai sensi del DL 127 del 21/09/2021

Data di emissione		Data Revisione		Revisione n.	
-------------------	--	----------------	--	--------------	--

Emesso da DL (indicare nome e cognome del DL)	
Verificato da RSPP (indicare nome e cognome del RSPP)	
Approvato dal comitato aziendale Covid19	

Procedura Covid19: Verifica Certificazione Verde (Green Pass)

1 Obiettivi

La seguente procedura descrive le operazioni per la verifica delle certificazioni verdi (Green Pass) per l'accesso a locali della **Nome Azienda** nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei consulenti, dei professionisti, dei fornitori e dei manutentori (**aggiungere e/o togliere secondo le proprie realtà aziendali**)

2 Destinatari

Lavoratori dipendenti, consulenti, associati, fornitori, manutentori e tutte le persone esterne che fanno accesso ai locali di **Nome Azienda** per motivi di lavoro e di formazione o di volontariato¹.

3 Normativa di riferimento

- DL n.52 del 22/04/2021 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146)
- DPCM 17/06/2021
- DL n. 127 del 21/09/2021, **conv. in Legge 165 del 19/11/2021**,
- Circolare del ministero della salute del 04/08/2021 e successive proroghe in materia di "certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiCOVID-19."
- DPCM 12/10/2021
- FAQ aggiornate al 13/10/2021

4 Definizioni

Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

- a) **certificazioni verdi COVID-19**: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
- b) **vaccinazione**: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti riconosciute come equivalenti con Circolare del Ministero della salute,
- c) **test molecolare**: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isoterica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
- d) **test antigenico rapido**: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari; SISP: Servizio Igiene e Sanità Pubblica (vedi ULSS) MMG: Medico Medicina Generale (medico di famiglia)

¹ Sono altresì compresi a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo anche i lavoratori in somministrazione, i tirocinanti e gli studenti in alternanza scuola-lavoro.

- e) **App VerificaC19:** L'applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle Certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Per il corretto funzionamento e il riconoscimento delle certificazioni è necessario che l'App sia connessa almeno una volta al giorno alla connessione internet per aggiornamenti dovuti.

5 Verifica della Certificazione Verde

5.1 Chi

Solo il datore di lavoro e/o gli addetti formalmente incaricati, con incarico sottoscritto, e adeguatamente formati devono procedere ai controlli delle certificazioni verdi.

5.2 Quando

L'azienda deve scrivere dettagliatamente quando intende effettuare le verifiche del possesso del Green Pass

A titolo di esempio. Ogni azienda deve scrivere nel dettaglio come intende eseguire i controlli

- **Per i lavoratori dipendenti**

Prioritariamente al momento dell'accesso ai locali aziendali all'inizio della giornata lavorativa e/o anche a campione², purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

I lavoratori possono richiedere di consegnare a **Nome Azienda** copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli, fino alla data della scadenza di detta certificazione verde.

- **Per i soggetti esterni**

Al momento dell'accesso ai locali della **Nome Azienda**.

Nulla toglie che il datore di lavoro o l'addetto incaricato possano verificare il possesso del green pass durante il corso della giornata lavorativa.

Nei casi di specifiche esigenze organizzative aziendali, preventivamente comunicate ai lavoratori, gli stessi saranno tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

5.3 Come

Premesso che è opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso, l'addetto incaricato deve:

- 1) Richiedere la Certificazione Verde al soggetto in ingresso che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);
 - 2) Scansionare con l'App VerificaC19 il QR Code e procedere al controllo. In funzione dell'esito la schermata della App può essere.
- Verde: la Certificazione è valida per l'Italia e l'Europa (esito positivo);
 - Azzurra: la Certificazione è valida solo per l'Italia (esito positivo);
 - Rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura (esito negativo);

² La richiesta di esibizione e di verifica del Green Pass a campione non deve dare adito ad una chiara ed esplicita elusione di quanto la legge dispone in materia di Green Pass.

In caso di schermata verde o azzurra il soggetto può accedere ai locali della **Nome Azienda**. In caso di schermata rossa al soggetto è fatto divieto di accedere ai locali della **Nome Azienda** e sarà lui chiesto di uscire.

In caso di Certificazione Verde ambigua l'addetto incaricato può chiedere l'esibizione del documento di riconoscimento al fine di accertare l'identità del soggetto. **Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.**

Oltre all'app "VerificaC19", è possibile utilizzare specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.

5.4 Tutela della Privacy

Il controllo del *green pass* richiede particolare attenzione alla tutela della privacy del soggetto controllato, poiché il nome, i dati anagrafici e soprattutto il possesso di una certificazione sanitaria sono senz'altro dei dati personali ai sensi dell'art. 4 del GDPR.

In particolare, come previsto dall'art. 13, comma 5, del Decreto Legge 17 giugno 2021 e chiarito dal Garante Privacy nel comunicato del 10 agosto 2021, in ossequio al principio di minimizzazione sancito dal GDPR, pur essendo il controllo un trattamento di dati personali, di cui è titolare il soggetto (l'azienda) che è tenuto a farlo, quest'ultimo non può in alcun modo registrare, né tantomeno conservare il dato inerente il possesso di un *green pass* valido da parte del destinatario del controllo.

Inoltre, l'addetto incaricato in caso di certificazione cartacea non dovrà controllare le informazioni in merito ai presupposti che hanno determinato il rilascio della certificazione né tantomeno alla scadenza della stessa. È altresì fatto assoluto divieto di trattenere copia della certificazione verde, nonché diffondere o comunicare a terzi i dati personali, né fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici.

6 Registrazione dei controlli per l'accesso in azienda

Al solo fine di poter dimostrare l'attuazione delle disposizioni di legge e del rispetto della presente procedura per la verifica delle certificazioni verdi l'**Nome Azienda** ha deciso di:

Scrivere dettagliatamente le modalità con cui l'azienda pensa di dimostrare alle autorità in caso di controllo di aver effettuato i controlli delle certificazioni. A titolo di esempio

- **Per i lavoratori dipendenti**

Per i lavoratori dipendenti della Nome Azienda dovrà essere registrato l'avvenuto controllo del Green Pass o dell'eventuale esenzione (vedi punto 8) su apposito registro inserendo una X (*) nella colonna relativa alla data del controllo in corrispondenza della riga relativa al nome del lavoratore in ingresso.

- **Per i soggetti esterni**

Per tutti i soggetti esterni dovrà essere registrato l'avvenuto controllo su apposito registro inserendo una X (*) nella colonna a fianco al nome e cognome del soggetto e alla data del controllo.

Nel caso di lavoratore dipendente privo di Green Pass o di esenzione o in caso di controllo con esito negativo l'addetto dovrà riferire al Datore di lavoro data del controllo e nominativo del soggetto controllato.

(*) (Si precisa che la X inserita nella colonna ha valore ai soli fini di una spunta dell'avvenuto controllo, non del risultato con esito positivo della verifica del Green Pass)

7 Assenza ingiustificata

Il datore di lavoro consegna a tutti i lavoratori privi della certificazione verde o esenzione oppure in caso di certificazione non valida (verifica con esito negativo) una comunicazione di assenza ingiustificata datata e firmata. L'assenza ingiustificata sarà comunicata agli uffici preposti per le opportune annotazioni ai fini della retribuzione mensile.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato; ed in ogni caso non sarà possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità *smart working* né sostituirla con ferie o permessi retribuiti.

8 Esenzioni

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 per accedere ai locali della **Nome Azienda** non si applica:

- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale.
- ai soggetti esenti dalla campagna vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

Nel caso di esenzioni il soggetto dovrà esibire all'addetto la certificazione medica che ne attesti l'esonero e annotare nel registro la presenza di esenzione.

Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute. Tale certificazione deve contenere:

- i dati anagrafici del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105";
- la data di validità della esenzione con il testo "certificazione valida fino al (data)";
- i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
- il numero di iscrizione all'ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

È fatto divieto di trattenere copia della suddetta certificazione.

9 Caso di soggetto trovato privo della certificazione verde o con certificazione non valida all'interno dei luoghi di lavoro

- **Lavoratore dipendente**

Nel caso in cui un lavoratore dipendente, durante la giornata lavorativa alla richiesta di esibire la certificazione verde o di esenzione, ne dovesse risultare privo o nel caso di certificazione non valida, il Datore di Lavoro dopo aver allontanato il soggetto dai locali della **Nome Azienda** segnalerà al Prefetto il

nominativo del lavoratore ai sensi del regolamento vigente, deputato ad applicare una sanzione amministrativa da 600 euro a 1500 euro.

Il lavoratore verrà allontanato dal luogo di lavoro e risulterà assente ingiustificato non retribuito. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorreranno alla maturazione delle ferie e comporteranno la perdita della relativa anzianità di servizio. Verrà inoltre avviato un procedimento disciplinare nel rispetto delle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente in azienda.

La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, e sarà consentita la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

- **Soggetto Esterno**

Nel caso in cui un soggetto esterno quale un fornitore alla richiesta di esibire la certificazione verde o di esenzione, ne dovesse risultare privo o nel caso di certificazione non valida, il Datore di Lavoro dopo aver allontanato il soggetto dai locali della **Nome Azienda** segnalerà la mancata esibizione della certificazione verde o la non validità della stessa al Prefetto, deputato ad applicare una sanzione amministrativa da € 600 a € 1500, nonché al suo datore di lavoro per i provvedimenti di legge previsti.

**FAC-SIMILE PER APPLICARE LA LEGGE CHE CONSENTE, DAL 21 NOVEMBRE 2021,
DI CONSEGNARE AL DATORE DI LAVORO COPIA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
AL FINE DI OTTENERE L'ESONERO, PER LA DURATA DELLA SUA VALIDITÀ, DAI RELATIVI
CONTROLLI**

Tra le modifiche apportate dalla legge 19/11/2021 n. 165 in occasione della conversione del d.l. 21/9/2021 n. 127 - in vigore dal 22 settembre scorso e recante «**Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening**» (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34 e n. 35 del 2021) -, efficaci dal 21 novembre 2021 e stampate, nel testo riportato in altra parte di questo notiziario, con caratteri corsivi e tra i segni ((...)), vi è anche, all'art. 3, quella che prevede la possibilità, per i dipendenti in ambito privato, di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, al fine, per tutta la durata della sua validità, di essere esonerati dai relativi controlli.

Considerata l'importanza di tale novità legislativa, idonea a semplificare e razionalizzare le verifiche del green pass nei luoghi di lavoro, in aggiunta alla modulistica riportata in altra parte di questo notiziario, si ritiene utile pubblicare gli acclusi fac-simile con cui:

- 1) i datori di lavoro possono informarne le maestranze (allegato 1);
- 2) ogni dipendente interessato può consegnare la propria certificazione verde COVID-19 (allegato 2).

Tenuto conto della materia trattata, peraltro, e i risvolti inerenti gli adempimenti collegati alla protezione dei dati personali, si consiglia di divulgare la suddetta informativa solo dopo aver letto l'articolo dell'Avv. Luca Iadecola, pubblicato il 25 novembre 2021 sul sito web (del "Quotidiano di informazione giuridica") Altalex.it, accessibile con un clic sul seguente link: <https://www.altalex.com/documents/news/2021/11/25/green-pass-e-privacy-si-cambia-di-nuovo>.

COMUNICATO AZIENDALE
(DA AFFIGGERE IN BACHECA E/O DA CONSEGNARE A OGNI DIPENDENTE)

Con la presente si informa che, fino al 31 dicembre 2021, ogni dipendente può richiedere di consegnarci copia della propria certificazione verde COVID-19 tramite la compilazione del documento allegato; coloro che ce la faranno avere, per tutta la durata della sua validità, saranno esonerati dai controlli da parte nostra (art. 9-septies, comma 5, del d.l. n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, in vigore dal 21 novembre 2021).

Società _____

Allegato: fac-simile per la consegna della certificazione verde COVID-19.

_____, _____ 2021

Alla Società _____ (sotto anche solo “Società”)

OGGETTO: Consegna della “certificazione verde COVID-19”.

Io sottoscritta _____/Io sottoscritto _____, in conformità a quanto previsto dall’art. 9-septies, comma 5, del d.l. n. 52/2021, in vigore dal 21 novembre 2021, con la presente dichiaro di:

- aver deciso di consegnare la mia certificazione verde COVID-19 alla Società _____, mia datrice di lavoro;
- aver consegnato, in data odierna, _____ 2021, la mia certificazione verde COVID-19 alla Società;
- essere consapevole che, a seguito della consegna della mia certificazione verde COVID-19 e per tutta la durata della sua validità, sarò esonerata/esonerato dal relativo controllo da parte della Società.

Sig.ra/Sig. _____
